

S.R.L. PM

Quote standardizzate senza indicazione del valore nominale nelle s.r.l. PMI: risvolti applicativi

venerdì 21 aprile 2023

Condò Giovannella Notaio, Milano Notai
Tonini Giuliana Avvocato, Milano Notai

Quando si tratta di effettuare operazioni sulle quote di società a responsabilità limitata non sempre vi è uniformità di interpretazioni sulle caratteristiche delle partecipazioni sociali così come sono delineate dalle disposizioni del codice civile e dalla successiva legislazione sulle startup innovative e PMI innovative, fino a includere poi tutte le s.r.l. PMI. La conseguenza di tale mancanza di un orientamento univoco si traduce nell'incertezza riguardo alla possibilità o meno di utilizzare alcune semplificazioni, e quindi raggiungere più agevolmente determinati risultati, al momento di strutturare operazioni straordinarie che hanno come oggetto partecipazioni di s.r.l.

L'evoluzione normativa

La disciplina delle società per azioni non dà adito a dubbi. L'art. 2346, comma 3, c.c. consente di prevedere nello statuto che le azioni siano prive di indicazione del loro valore nominale. In tale ipotesi, le azioni mantengono comunque un valore, che non è fisso o predeterminato, ma in ogni caso è un valore nominale c.d. implicito, che deriva dalla divisione del capitale nominale per il numero delle azioni che lo costituiscono. Il valore nominale implicito delle azioni è detto anche parità contabile. Il fatto che il valore nominale implicito non sia fisso o predeterminato consente di semplificare la tecnica delle operazioni sulle azioni e sul capitale sociale.

Per le società per azioni il codice civile, all'art. 2348, dispone inoltre che lo statuto può creare categorie di azioni fornite di diritti diversi e determinare liberamente le caratteristiche di tali categorie.

Con riferimento alle s.r.l., l'art. 2468, comma 1, c.c. prevede invece che le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni. L'interpretazione che si è formata riguardo a tale previsione identifica le quote di s.r.l. come una porzione percentuale unitaria del capitale sociale, riconducibile ad un unico socio e non suscettibile di essere suddivisa in porzioni predeterminate del capitale sociale che possono essere possedute in numero variabile dal medesimo soggetto.

Il Decreto Crescita 2.0 – D.L. 179/2012, convertito in legge dalla L. 221/2012, ha introdotto la figura della startup innovativa e ha consentito a tale tipo di società di beneficiare di alcune deroghe al diritto societario. Fra tali deroghe vi è la possibilità che lo statuto di una società a responsabilità limitata crei categorie di quote fornite di diritti diversi e ne determini liberamente il contenuto, sostanzialmente replicando il disposto dell'art. 2348 c.c. relativo alle categorie di azioni.

Con successivi interventi normativi tale possibilità è stata estesa prima alle s.r.l. PMI innovative e, infine, con la manovra correttiva 2017 – D.L. 50/2017, convertito in legge dalla L. 96/2017 – a tutte le s.r.l. PMI, indipendentemente dal loro carattere innovativo.

L'interpretazione del notariato milanese

La possibilità delle s.r.l. PMI di suddividere il capitale sociale in categorie di quote è stata accolta dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 171 del 2018, come una deroga all'interpretazione data al divieto posto dall'art. 2468, comma 1, c.c., potendo quindi gli statuti prevedere che, al pari delle società per azioni, le quote delle s.r.l. PMI siano suddivise in un numero predeterminato di partecipazioni standardizzate e di uguale misura, la quale misura consiste nella frazione del capitale sociale rappresentato da ciascuna quota.

Ma è soprattutto con la recente massima n. 205 che il notariato milanese ha elaborato argomentazioni dalle conseguenze applicative di notevole interesse. In tale massima si rileva infatti che negli statuti delle s.r.l. PMI è legittimo prevedere non solo che il capitale sia suddiviso in un determinato numero di quote (che possono essere anche appartenenti a diverse categorie), ma che tali quote standardizzate siano prive di indicazione del valore nominale, dovendo quindi avere come riferimento la loro parità contabile. Tale interpretazione viene elaborata prendendo in considerazione il favore per l'autonomia statutaria che caratterizza soprattutto le s.r.l., il perseguimento di interessi meritevoli di tutela e il legittimo riferimento per analogia alla disciplina delle società per azioni in presenza di una strutturazione delle partecipazioni, vale a dire la standardizzazione delle quote, quasi del tutto simile.

La massima 205 ricorda che l'indicazione del valore nominale delle quote di s.r.l. non è prevista da alcuna disposizione del codice civile ed è stata unicamente la prassi, anche in conseguenza dei vincoli che derivano dalla modulistica del registro delle imprese in uso per le s.r.l., a ritenere implicito che le stesse siano fisiologicamente caratterizzate dalla sussistenza di un valore nominale espresso. La questione del valore nominale delle quote di s.r.l. non è per nulla scontata e, a seguito della riforma del 2003, è stata oggetto di un dibattito dottrinale che ha dato origine a opinioni contrastanti, tra cui quella del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, per cui le partecipazioni delle società a responsabilità limitata sono ontologicamente prive di valore nominale espresso.

I risvolti applicativi

La possibilità che le quote delle s.r.l. PMI siano standardizzate e il fatto che, secondo il notariato milanese, l'indicazione statutaria del loro valore nominale sia una scelta e non una necessità estende alle s.r.l. PMI con quote standardizzate le possibilità – molte delle quali già prese in considerazione dagli orientamenti notarili – che, nella strutturazione di operazioni straordinarie, si offrono alle s.p.a. con azioni prive di indicazione nominale.

Ad esempio, anche le s.r.l. PMI possono effettuare aumenti di capitale sopra la parità contabile delle quote standardizzate esistenti anteriormente all'aumento oppure sotto la parità contabile delle stesse. Negli aumenti di capitale c.d. 'sopra la pari' il valore nominale implicito delle quote precedentemente emesse viene incrementato rispetto al valore del conferimento a suo tempo effettuato, così come negli aumenti di capitale 'sotto la pari' viene diminuito, con conseguente diminuzione del valore rappresentativo delle quote precedentemente emesse rispetto al conferimento effettuato. In entrambi i casi, la cui legittimità per le società per azioni è già stata in passato avallata da più interpreti, anche in ambito notarile, viene comunque garantito che il capitale sociale corrisponda ai conferimenti complessivamente effettuati, anche se non più in modo proporzionale.

L'assenza dell'indicazione del valore nominale risulta vantaggiosa qualora una società abbia esigenza di procedere con l'annullamento di quote proprie. In tal caso l'assemblea può deliberare l'annullamento delle quote senza dovere ridurre il capitale sociale e attendere il decorso del termine di novanta giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese, in conformità all'art. 2482, comma 2, c.c.

La possibilità di annullare quote senza dovere ridurre il capitale ed attendere il decorso del relativo termine di esecuzione si può riscontrare, inoltre, nell'ambito di una fusione

inversa per incorporazione, laddove, in presenza di un capitale sociale della controllante incorporata inferiore al capitale sociale della controllata incorporante, per mantenere nella incorporante le stesse proporzioni delle partecipazioni dei soci della incorporata senza effettuare arrotondamenti e calcolare resti può essere annullato un determinato numero di quote standardizzate della società incorporante, senza ridurne il capitale, in modo che il numero delle quote della incorporante post fusione sia lo stesso delle quote della incorporata, e ripartito tra i soci nelle medesime proporzioni.

Si può evitare di ridurre il capitale anche al momento di annullare quote c.d. autoestinguibili, oppure quando l'annullamento delle quote è realizzato a fronte del recesso di un socio o della liquidazione, in favore degli eredi o legatari, delle quote di un socio defunto.

La suddivisione del capitale in quote standardizzate senza indicazione statutaria del loro valore nominale comporta vantaggi anche qualora si tratti non di annullare quote bensì di emetterne di nuove.

Ciò si può realizzare in caso di emissione, a pagamento, di nuove quote, senza corrispondente aumento del capitale sociale e con conseguente diminuzione della parità contabile delle quote precedentemente emesse, imputando a riserva di sovrapprezzo l'intero ammontare dei nuovi conferimenti. Resta ferma in ogni caso l'applicazione integrale delle disposizioni che disciplinano gli aumenti di capitale a pagamento, fra le quali, a mero titolo di esempio, quelle relative al diritto di sottoscrizione e alla valutazione dei conferimenti diversi dal denaro.

Si prenda in considerazione, inoltre, la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi di s.r.l. startup innovative o PMI innovative senza obbligo di rimborso e convertibili in quote senza indicazione del valore nominale. In tal caso, al verificarsi della conversione possono essere emesse quote senza un corrispondente aumento del capitale sociale, col notevole vantaggio di potere prescindere dal fatto che la riserva di patrimonio netto appostata a fronte dell'apporto effettuato dai sottoscrittori degli strumenti finanziari sia ancora esistente e non sia stata erosa, in tutto o in parte, per effetto delle perdite subite dalla società.

E ancora, qualora, nell'ambito di un aumento capitale con conferimento di un complesso aziendale o di partecipazioni sociali, si prevedesse una potenziale futura emissione di nuove quote della società conferitaria, a titolo di earn out al raggiungimento di determinati risultati connessi all'azienda o alle partecipazioni conferite, in presenza di quote standardizzate senza indicazione del valore nominale tale emissione potrebbe avvenire senza un corrispondente aumento del capitale sociale, affrancando, al momento di effettuare il conferimento in natura previa valutazione dei beni che ne sono oggetto, la perizia di stima dal dovere tenere conto del valore delle potenziali future quote a servizio dell'earn out.

L'assenza dell'indicazione statutaria del valore nominale è idonea altresì a semplificare l'emissione delle c.d. bonus shares, vale a dire quote che, nell'ambito di una operazione di aumento di capitale in denaro, prevedono l'emissione, in un secondo momento, di ulteriori quote da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori dell'aumento di capitale al verificarsi di determinate condizioni quali, ad esempio, l'impegno del sottoscrittore di non alienare per un determinato periodo di tempo le quote sottoscritte in sede di aumento di capitale. Se lo statuto prevede un valore nominale espresso delle quote, l'emissione delle bonus shares deve avvenire tramite un ulteriore aumento del capitale, già deliberato, e tale emissione si realizza imputando a capitale, al momento dell'emissione delle bonus shares, una apposita riserva vincolata formatasi a fronte di quanto versato dal sottoscrittore al momento della sottoscrizione dell'aumento originario. Sussiste però il rischio che, a causa del verificarsi di perdite, tale riserva non sia più sufficiente. In presenza di quote standardizzate senza indicazione del valore nominale le bonus shares possono invece essere emesse senza un corrispondente aumento del capitale sociale.

Come ultimo esempio di questa rassegna – che non ha alcuna pretesa di esaustività – di spunti applicativi che derivano dall’assenza di indicazione del valore nominale delle quote standardizzate, si consideri inoltre una fusione per incorporazione in cui la società incorporante emette, senza aumentare il capitale, nuove quote per soddisfare il rapporto di cambio che spetta ai soci della società incorporata, con conseguente riduzione della parità contabile delle quote della società incorporante precedentemente emesse.

Operazioni sulle quote di s.r.l. non PMI

Le considerazioni svolte in relazione alla suddivisione delle quote di società a responsabilità limitata in un numero predeterminato di unità di uguale misura sono riservate, come si è sopra illustrato sulla scorta dell’interpretazione della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, alle sole s.r.l. PMI. È in ogni caso opportuno menzionare l’orientamento del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie secondo cui le quote di s.r.l., oltre che essere per definizione prive di valore nominale espresso, non sono mai suddivisibili in distinte unità della stessa misura, anche qualora la società sia qualificabile come PMI. Secondo tale posizione, la normativa che ha permesso prima alle sole startup innovative e oggi a tutte le s.r.l. PMI di disciplinare nei propri statuti quote di diverse categorie non implica una deroga al divieto di suddividere le partecipazioni in azioni stabilito dall’art. 2468, comma 1, c.c.. Il principio dell’unitarietà della quota di partecipazione è inderogabile e la possibilità di prevedere categorie di quote implica soltanto che, qualora un socio possieda quote di diverse categorie, le stesse non costituiscono una unica partecipazione di tale socio ma tante partecipazioni unitarie quante sono le diverse categorie possedute.

Con riferimento alle s.r.l. non qualificabili come PMI, e quindi con partecipazioni unitarie e non standardizzabili, rileviamo che l’assenza di una previsione normativa che consideri necessaria l’indicazione del valore nominale delle quote di tutte le società a responsabilità limitata consente di effettuare operazioni sulle partecipazioni sociali che nella prassi, nella convinzione che le quote di s.r.l. abbiano invece sempre un valore nominale, non vengono prese in considerazione.

Si pensi alle operazioni, sopra passate in rassegna, che comportano l’annullamento di quote sociali. Considerando che le quote di s.r.l. non hanno valore nominale espresso è possibile annullarle senza ridurre corrispondentemente il capitale, con conseguente accrescimento proporzionale del valore nominale implicito delle altre partecipazioni.

In assenza di partecipazioni standardizzate, beninteso senza indicazione del valore nominale, si ritiene invece non praticabile l’emissione di nuove quote senza corrispondente aumento del capitale sociale. Tale operazione pare possibile solo qualora si possa incrementare il numero delle molteplici unità che costituiscono il capitale, con conseguente diminuzione della parità contabile delle quote preesistenti.

Riferimenti normativi:

Art. 2346, comma 3, c.c.

Art. 2468, comma 1, c.c.

Art. 2348 c.c.

Copyright © - Riproduzione riservata